



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**Il Presidente del T.A.R.**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

Codacons Campania O.n.l.u.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i

Sigg.ri OMISSIS

OMISSIS in proprio e nella qualità di genitori di minori iscritti a frequentare istituti di Salerno rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Marchetti e Laura Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, non costituita in giudizio;

***per la sospensione***

della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27.2.2021.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Ritenuto che l'istanza di misure cautelari monocratiche appare riferita ad un quadro

giuridico e fattuale databile al mese di gennaio 2021 mentre l'ordinanza regionale n. 6 del 27.2.2021 risulta esplicitamente adottata alla luce di un quadro epidemico (quanto meno) in corso di mutazione;

Considerato che costituisce fatto notorio la diffusione delle c.d. "varianti" del virus Covid19 connotate da maggiore diffusività nella popolazione anche più giovanile e che su tale circostanza risultano incentrate le valutazioni della Unità di crisi regionale;

Atteso che – anche in considerazione della prossima adozione a livello nazionale di nuove misure finalizzate al contenimento e controllo della diffusione della pandemia, alla luce delle quali (oltre che, eventualmente, sulla base di analisi locali anche maggiormente analitiche) la stessa Regione potrà eventualmente rivalutare il quadro complessivo delle misure adottate e da adottarsi – l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27.2.2021 appare non irragionevolmente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute ed istruzione) entrambi di rango costituzionale, mentre da parte ricorrente non viene dedotto alcuno specifico e personale "caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale";

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persona fisiche ricorrenti.

Così deciso in Napoli il giorno 1 marzo 2021.

**Il Presidente del T.A.R.  
Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.